



FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

Azione	Provvedimento	Data
APPROVAZIONE	Delibera n.85-2026 del Consiglio Federale Approvato con delibera n.244 dalla Giunta Nazionale CONI	27.07.2026 15.09.2026

INDICE

PARTE I - DISPOSIZIONI SOSTANZIALI	5
CAPO I: DISPOSIZIONI DISCIPLINARI	5
<i>Art. 1 – L'infrazione</i>	<i>5</i>
<i>Art. 2 – Successione di norme federali.....</i>	<i>5</i>
CAPO II: LA RESPONSABILITA'	6
<i>Art. 3 – Principi generali.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 4 – Responsabilità dei soggetti affiliati.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 5 – Cause di esclusione della punibilità.....</i>	<i>6</i>
CAPO III: LE SANZIONI	6
<i>Art. 6 – Sanzioni per i tesserati</i>	<i>6</i>
<i>Art. 7 – Sanzioni per i soggetti affiliati</i>	<i>6</i>
<i>Art. 8 – Sospensione della sanzione.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 9 – Tutele dell'onorabilità degli Organismi Sportivi.....</i>	<i>7</i>
CAPO IV: LE CIRCOSTANZE	7
<i>Art. 10 – Circostanze aggravanti</i>	<i>7</i>
<i>Art. 11 – Circostanze attenuanti</i>	<i>8</i>
<i>Art. 12 – Concorso di circostanze.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 13 – Valutazione delle circostanze</i>	<i>8</i>
<i>Art. 14 – Potere del giudice nell'applicazione della sanzione</i>	<i>8</i>
<i>Art. 15 – La recidiva</i>	<i>8</i>
CAPO V: LE CAUSE DI ESTINZIONE.....	9
<i>Art. 16 – La prescrizione.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 17 – Amnistia e indulto.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 18 – La grazia.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 19 – La riabilitazione</i>	<i>10</i>
CAPO VI: LE INFRAZIONI.....	10
<i>Art. 20 – Doveri generali.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 21 – Dichiarazioni lesive.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 22 – Illecito sportivo</i>	<i>10</i>
<i>Art. 23 – Divieto di scommesse.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 24 – Violazione delle norme statutarie</i>	<i>11</i>
<i>Art.24 bis - Prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 25 – Illecito tecnico 11</i>	
<i>Art. 26 - Sanzioni di gioco adottate dall'arbitro alle quali conseguono sanzioni automatiche</i>	<i>12</i>
<i>Art. 27 – Illecito tecnico del tesserato partecipante alla gara</i>	<i>12</i>
<i>Art. 28 – Illecito tecnico del tesserato non partecipante agonisticamente alla gara.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 29 – Illecito tecnico del soggetto affiliato</i>	<i>14</i>
<i>Art. 30 – Responsabilità oggettiva del soggetto affiliato per illecito tecnico</i>	<i>15</i>
<i>Art. 31 – Illecito arbitrale.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 32 – Illecito funzionale</i>	<i>16</i>
PARTE II - DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI	16
CAPO I: GLI ORGANI.....	17
<i>Art. 33 – Gli organi di Giustizia</i>	<i>17</i>
<i>Art. 34 – Attribuzioni</i>	<i>17</i>
<i>Art. 35 - Commissione Federale di Garanzia.....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 36 Relazione statistica.....</i>	<i>18</i>
CAPO II: ACCESSO ALLA GIUSTIZIA	18
<i>Art. 37 – Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia</i>	<i>18</i>
<i>Art. 38 – Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia</i>	<i>18</i>
<i>Art. 39 – Ufficio del gratuito patrocinio</i>	<i>18</i>
CAPO III: NORME GENERALI SUL PROCEDIMENTO.....	19
<i>Art. 40 – Poteri degli organi di giustizia</i>	<i>19</i>

Art. 41 – Prova televisiva.....	19
Art. 42 – Condanna alle spese per lite temeraria	19
Art. 43 – Comunicazioni	19
Art. 44 – Lingua degli atti	20
Art. 45 – Modalità di documentazione.....	20
Art. 46 – Copie degli atti	20
Art. 47 – Correzioni di errori materiali.....	20
Art. 48 – Segreteria degli organi di giustizia presso la Federazione	21
Art. 49 – La ricsuzione e l'astensione	21
Art. 50 – Sede degli Organi di Giustizia	21
CAPO IV: GIUDICI SPORTIVI.....	21
Art. 51 – Istituzione	21
Art. 52 – Competenza dei Giudici sportivi.....	22
Art. 53 – Articolazione funzionale e territoriale del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali	22
Art. 54 – Nomina del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali	22
Art. 55 – Nomina nella Corte Sportiva di Appello e composizione della stessa	22
Art. 56 – Avvio del procedimento innanzi al Giudice Sportivo Nazionale e ai Giudici Sportivi Territoriali.....	23
Art. 57 – Istanza degli interessati	23
Art. 58 – Fissazione della data di decisione	23
Art. 59 – Disciplina del contraddittorio con gli interessati	23
Art. 60 – Pronuncia del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali	23
Art. 61 – Giudizio innanzi alla Corte Sportiva di Appello.....	23
Art. 61 bis – Reclamo d'urgenza innanzi alla Corte Sportiva di Appello.....	24
CAPO V: GIUDICI FEDERALI	24
Art. 62 – Istituzione.....	24
Art. 63 – Competenza dei Giudici Federali.....	24
Art. 64 – Nomina negli organi di giustizia federale e composizione degli stessi	24
Art. 65 – Avvio del procedimento.....	25
Art. 66 - Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento.....	25
Art. 67 – Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento	25
Art. 68 – Ricorso della parte interessata.....	26
Art. 69 – Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni	26
Art. 70 – Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso	26
Art. 71 – Misure cautelari.....	27
Art. 72 – Intervento del terzo	27
Art. 73 – Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale Federale	27
Art. 74 – Assunzione delle prove.....	28
Art. 75 – Giudizio innanzi alla Corte Federale di Appello	28
Art. 76 – Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi	29
Art. 76 bis – Sospensione feriale dei termini.....	29
Art. 77 – Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari	29
CAPO VI: PROCURATORE FEDERALE	30
Art. 78 - Composizione dell'Ufficio del Procuratore federale.....	30
Art. 79 – Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore federale	30
Art. 80 - Attribuzioni del Procuratore federale	31
Art. 81 - Azione del Procuratore federale	31
Art. 82 – Prescrizione ed estinzione dell'azione	31
Art. 83 - Astensione.....	32
Art. 84 - Svolgimento delle indagini.....	32
Art. 85 - Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione	32
Art. 86 - Rapporti con l'Autorità giudiziaria	33
Art. 87 - Rapporti con la Procura Antidoping del CONI	33
CAPO VII: LA REVISIONE, LA REVOCAZIONE E LA RIABILITAZIONE	33
Art. 88 – La revisione e la revocazione	33
Art. 89 – La riabilitazione	34
CAPO VIII - L'ESECUZIONE	34
Art. 90 – Principi generali	34
Art. 91 – Esecuzione della sanzione della squalifica	34

<i>Art. 92 – Estinzione mediante oblazione della sanzione della penalizzazione di punti in classifica</i>	<i>34</i>
<i>Art. 93 – Esecuzione delle sanzioni irrogate da organi di giustizia internazionali</i>	<i>35</i>
PARTE III - PROCEDIMENTI ARBITRALI E SPECIALI	35
CAPO I - DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE	35
<i>Art. 94 - Vincolo di giustizia e clausola compromissoria.....</i>	<i>35</i>
<i>Art. 95 - Requisiti per la nomina e doveri degli arbitri.....</i>	<i>35</i>
<i>Art. 96 - Sostituzione dei componenti del Collegio arbitrale.....</i>	<i>35</i>
<i>Art. 97 - Deliberazione del lodo</i>	<i>36</i>
<i>Art. 98 – Contributo funzionale e spese del lodo arbitrale.....</i>	<i>36</i>
<i>Art. 99 - Esecuzione dei lodi arbitrali.....</i>	<i>36</i>
CAPO II - DELLA NORMATIVA ANTIDOPING	36
<i>Art. 100 – Violazioni alla normativa sulle sostanze dopanti</i>	<i>36</i>
<i>Art. 101 - Efficacia.....</i>	<i>36</i>

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

Norme Generali. Ambito Di Applicazione. Principi Del Processo Sportivo.

Il presente Regolamento di Giustizia disciplina l'ordinamento processuale sportivo della Federazione Italiana Rugby e lo svolgimento dei procedimenti innanzi ai suoi organi di giustizia, in conformità con quanto disposto dallo Statuto del CONI, dai Principi di giustizia sportiva, dal Codice della giustizia sportiva del CONI e dallo Statuto della FIR.

I procedimenti di giustizia regolati dal presente Regolamento assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.

Il processo sportivo attua i principi di legalità, del diritto di difesa, del contraddittorio, della parità delle parti, del giudice naturale precostituito e tutti gli altri principi del giusto processo.

Nessuno può essere sanzionato per un fatto che, secondo la normativa del tempo in cui fu commesso, non costituiva infrazione.

I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.

La decisione del giudice è motivata e pubblicata.

Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.

PARTE I - DISPOSIZIONI SOSTANZIALI

Capo I: Disposizioni disciplinari

Capo II: Le responsabilità

Capo III: Le sanzioni

Capo IV: Le circostanze

Capo V: Le cause di estinzione

Capo VI: Le infrazioni

CAPO I: DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

Art. 1 – L'infrazione

1. Costituisce infrazione ogni violazione dei precetti disciplinari, sanzionati a norma di quanto statuito dal Capo VI, parte I del presente regolamento.
2. I tesserati ed i soggetti affiliati non possono essere puniti se non quando abbiano commesso un fatto espressamente previsto quale infrazione dalle norme federali, né con sanzioni che non siano dalle stesse norme stabilite.

Art. 2 – Successione di norme federali

1. I tesserati ed i soggetti affiliati non possono essere puniti per un fatto che, secondo la normativa federale vigente nel momento in cui fu commesso, non costituiva infrazione.
2. I tesserati ed i soggetti affiliati non possono essere puniti per un fatto che, secondo la normativa federale posteriore, non costituisce infrazione e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione ed ogni altro effetto disciplinare.

3. Se la normativa federale del tempo in cui fu commessa l'infrazione e la posteriore sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli a chi ha commesso l'infrazione, salvo che sia stata emanata pronuncia di condanna non più soggetta ad impugnazione.

CAPO II: LA RESPONSABILITA'

Art. 3 – Principi generali

1. Si risponde delle infrazioni a titolo di dolo o di colpa, salvi i casi di responsabilità oggettiva previsti dalle norme vigenti.
2. L'ignoranza dello Statuto, del presente Regolamento, dei Principi di Giustizia Sportiva emanati dal CONI, del Codice della Giustizia Sportiva e delle norme federali non può essere invocata a nessun effetto.
3. I comunicati ufficiali si danno per conosciuti dalla data della loro pubblicazione nell'Albo della Federazione.

Art. 4 – Responsabilità dei soggetti affiliati

1. I soggetti affiliati sono considerati oggettivamente responsabili, nei casi espressamente previsti, dell'operato dei loro dirigenti, giocatori, tecnici e collaboratori, nonché dei comportamenti dei propri sostenitori sul proprio campo, su quello avversario e su quello neutro.
2. I soggetti affiliati si presumono inoltre responsabili, dell'illecito sportivo comunque commesso a loro vantaggio da persone non tesserate salva la prova contraria che escluda la compartecipazione o la conoscenza dell'illecito.

Art. 5 – Cause di esclusione della punibilità

1. Non risponde della violazione dei precetti disciplinari chi ha commesso il fatto per causa di forza maggiore, nell'esercizio di un diritto o nell'adempimento di un dovere ovvero in stato di necessità.

CAPO III: LE SANZIONI

Art. 6 – Sanzioni per i tesserati

1. Le sanzioni irrogabili, anche cumulativamente, ai tesserati sono, in ordine crescente, le seguenti:
 - a) La deplorazione;
 - b) L'interdizione dalle funzioni di capitano per un periodo compreso tra dieci giorni e tre anni;
 - c) La squalifica automatica per un periodo di una settimana che decorre dal giorno successivo all'ultima data del turno nell'ambito del quale è stata giocata la gara in cui il giocatore è stato espulso dal terreno di gioco, in conseguenza dell'esibizione del secondo cartellino giallo nell'ambito della stessa gara. La decorrenza così stabilita dovrà essere espressamente indicata nel provvedimento sanzionatorio;
 - d) La squalifica dalle gare ufficiali per un periodo da una settimana a tre anni decorrente come indicato nella lettera c);
 - e) L'interdizione da qualsivoglia attività o funzione in ambito federale per un periodo da cinque giorni a cinque anni;
 - f) La radiazione.
2. La gara sospesa o annullata dalla Corte Sportiva di Appello o dal Giudice Sportivo in fase di omologazione non pregiudica l'esecuzione delle sanzioni irrogate nel corso della stessa gara, anche laddove quest'ultima sia riprogrammata.

Art. 7 – Sanzioni per i soggetti affiliati

1. Le sanzioni irrogabili, anche cumulativamente, ai soggetti affiliati sono, in ordine crescente di gravità, le seguenti:
 - a) La deplorazione;
 - b) La sanzione pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 5.000,00;
 - c) La squalifica del campo di gioco o dei campi di gioco omologati sino a dieci giornate di gare ufficiali;
 - d) La perdita della gara;
 - e) La penalizzazione sino a venti punti in classifica;

- f) La retrocessione all'ultimo posto della classifica finale del campionato o di altra competizione federale;
 - g) L'esclusione dal campionato o da altra competizione federale;
 - h) La non ammissione al campionato;
 - i) La radiazione.
2. La gara sospesa o annullata dalla Corte Sportiva di Appello o dal Giudice Sportivo in fase di omologazione non pregiudica l'esecuzione delle sanzioni irrogate nel corso della stessa gara, anche laddove quest'ultima sia riprogrammata.

Art. 8 – Sospensione della sanzione

1. La sanzione della squalifica dalle gare ufficiali per un periodo non superiore a sette giorni, esclusa quella automatica di cui all'art. 26, può essere sospesa quando il tesserato non abbia riportato altre sanzioni della medesima specie nel corso dello stesso anno sportivo e tenuto conto delle circostanze del fatto contestato.
2. L'esecuzione della sanzione resta sospesa per il mese successivo alla giornata di gara in cui è stata commessa l'infrazione e la sospensione viene automaticamente revocata nell'ipotesi in cui al tesserato venga inflitta altra sanzione per un fatto commesso in tale periodo.
3. La revoca della sospensione della sanzione non può essere disposta per un fatto commesso nell'anno sportivo successivo a quello in cui viene commessa l'infrazione determinante la sanzione sospesa.
4. Il decorso dell'anno sportivo senza che siano state commesse infrazioni che comportino la revoca della sospensione della sanzione comporta l'estinzione della stessa.

Art. 9 – Tutele dell'onorabilità degli Organismi Sportivi

1. La sospensione di cui all'art. 11, comma 1 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI deve essere disposta dal Tribunale Federale.
2. Il ricorso avverso detta sospensione deve essere proposto alla Corte d'Appello Federale entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione della sospensione.
3. La sospensione di cui al richiamato art. 11, comma del Codice di Comportamento Sportivo del CONI si applica con riferimento alle sentenze o alle altre misure di cui alla citata disposizione emesse in sede giurisdizionale dopo il 30 ottobre 2012.
4. È fatto obbligo ai soggetti interessati dai provvedimenti richiamati dall'art. 11, comma 1 del Codice di comportamento sportivo del CONI che ricoprano cariche negli organismi della Federazione e negli organi rappresentativi delle società, di comunicare tempestivamente alla Federazione la sopravvenienza di tali situazioni, nonché di fornire alla stessa ogni informazione ed integrazione richiesta.
5. L'inosservanza di detto obbligo costituisce violazione del presente Regolamento.

CAPO IV: LE CIRCOSTANZE

Art. 10 – Circostanze aggravanti

1. Costituiscono circostanze aggravanti:
 - a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
 - b) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere ovvero arrecare danni all'organizzazione;
 - c) aver agito per motivi futili;
 - d) avere inquinato, o tentato di inquinare, le prove in qualunque fase del procedimento disciplinare;
 - e) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
 - f) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
 - g) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio.
2. Costituiscono altresì circostanze aggravanti quelle che aggravano la pena in relazione a determinati illeciti previsti nel presente Regolamento.

Art. 11 – Circostanze attenuanti

1. Costituiscono circostanze attenuanti:
 - a) Essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o altrui azione;
 - b) Aver desistito dall'azione.
 - c) Aver agito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui;
 - d) Il concorso del fatto doloso della persona offesa, insieme all'azione o l'omissione del colpevole, a determinare l'evento;
 - e) Aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale.
2. Il giudice, indipendentemente dalle circostanze attenuanti indicate nel comma 1, può prendere in considerazione altre circostanze qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della sanzione.

Art. 12 - Concorso di circostanze

1. Se concorrono una o più circostanze aggravanti, la sanzione può essere aumentata sino al doppio del massimo previsto per l'infrazione o può essere inflitta quella immediatamente più grave.
2. Se concorrono una o più circostanze attenuanti, la sanzione può essere diminuita, sino alla metà del minimo previsto per l'infrazione o può essere inflitta quella immediatamente meno grave.
3. Quando concorrono insieme circostanze aggravanti ed attenuanti e le prime sono ritenute prevalenti dall'organo giudicante, si fa luogo solamente all'aumento della sanzione prevista per le circostanze aggravanti. Qualora siano ritenute prevalenti le attenuanti sulle aggravanti, si fa luogo solamente alla diminuzione della sanzione prevista per le circostanze attenuanti. Nel caso in cui si ritenga che vi sia equivalenza, si applica la sanzione che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

Art. 13 – Valutazione delle circostanze

1. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate d'ufficio dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se da essi non conosciute o ritenute insussistenti.
2. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
3. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole, sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

Art. 14 – Potere del giudice nell'applicazione della sanzione

1. La sanzione è irrogata tenendo conto:
 - a) di tutte le modalità dell'infrazione e, in particolare, della gravità del fatto;
 - b) dei precedenti disciplinari dell'autore dell'infrazione.

Art. 15 – La recidiva

1. Qualora sia stata inflitta una sanzione con pronuncia non più soggetta ad impugnazione per un fatto commesso nei cinque anni sportivi precedenti a quello in corso, la sanzione per un altro fatto commesso nell'anno sportivo in corso può essere aumentata sino al doppio del massimo previsto per l'infrazione o può essere inflitta la sanzione immediatamente più grave.
2. Il tesserato giocatore che, nel corso dello stesso anno sportivo, ha riportato tre o più squalifiche dalle gare ufficiali per un totale di centoventi giorni o interdizione per un periodo di tempo complessivamente superiore a dodici mesi, calcolati senza tener conto degli aumenti applicati per la contestazione della recidiva o delle circostanze aggravanti, è punito con la sospensione dall'attività per dodici mesi e con il ritiro della tessera per tale periodo.
3. Il tesserato non giocatore cui siano state inflitte interdizioni per un periodo di tempo complessivamente superiore a dodici mesi, senza tener conto degli aumenti praticati per la contestazione della recidiva o delle circostanze aggravanti, è punito con la sospensione dall'attività per dodici mesi e con il ritiro della tessera.

4. Qualora al tesserato sia stata inflitta per la terza volta la sanzione della sospensione per dodici mesi ai sensi dei commi 2 o 3 del presente articolo, lo stesso deve essere punito con la sanzione della radiazione.
5. La contestazione della recidiva è obbligatoria.
6. Ai fini della recidiva non si tiene conto di quelle condanne per le quali sia intervenuto provvedimento di riabilitazione o che risultino estinte ai sensi dell'art. 8 c. 4 del presente Regolamento.
7. In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare l'entità di pena risultante dal cumulo delle sanzioni irrogate con le condanne precedenti alla commissione del nuovo illecito.

CAPO V: LE CAUSE DI ESTINZIONE

Art. 16 – La prescrizione

1. Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente Regolamento.
2. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante.
3. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.
4. Fermo quanto previsto al successivo art. 81, comma 5, il diritto di sanzionare si prescrive entro:
 - a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
 - b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale o economica;
 - c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;
 - d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.
5. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.
6. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione e l'esecuzione della sanzione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

Art. 17 – Amnistia e indulto

1. L'amnistia è deliberata dal Consiglio Federale ed estingue l'infrazione e, se vi è stata pronuncia di condanna, fa cessare l'esecuzione della sanzione inflitta.
2. Nel concorso di più infrazioni l'amnistia si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.
3. L'estinzione delle infrazioni per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data anteriore diversa.
4. L'indulto è deliberato dal Consiglio Federale ed estingue in tutto o in parte la sanzione inflitta o la commuta in un'altra specie prevista dalla norma federale.
5. L'efficacia dell'indulto è limitata alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.
6. L'amnistia e l'indulto non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 18 – La grazia

1. La grazia è concessa dal Presidente federale, sempre che il sanzionato la richieda ed abbia scontato almeno metà della sanzione temporale inflittagli o nel caso di radiazione, siano trascorsi non meno di cinque anni dalla data dall'adozione della sanzione definitiva.
2. La grazia estingue in tutto o in parte la sanzione irrogata o la commuta in altra più lieve. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
3. Il provvedimento di clemenza potrà essere assunto solo previo parere motivato del Presidente del

Collegio di Garanzia dello Sport del CONI.

4. La grazia non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 19 – La riabilitazione

1. La riabilitazione è concessa, su istanza di parte da presentare alla Corte Federale di Appello, quando siano decorsi tre anni da quando la sanzione sia stata eseguita ed il sanzionato abbia dato prova di effettiva e costante buona condotta.
2. La riabilitazione estingue ogni effetto della condanna, salvo quanto previsto dall'art. 5 comma 4 dello Statuto del CONI.

CAPO VI: LE INFRAZIONI

Art. 20 – Doveri generali

1. I tesserati devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva o comunque federale.
2. Ai tesserati è fatto divieto di fornire a terzi notizie o informazioni relative a fatti oggetto di procedimenti disciplinari in corso.
3. I tesserati sono tenuti, qualora convocati, a presentarsi agli organi di giustizia.
4. I tesserati devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in particolare in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche, al genere e all'orientamento sessuale.
5. Il tesserato che venga meno ai doveri sopra indicati è punito con la sanzione dell'interdizione da un mese a tre anni.
6. In tale ipotesi il soggetto affiliato di appartenenza del tesserato è punito con la sanzione pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.

Art. 21 – Dichiarazioni lesive

1. È fatto divieto ai tesserati di tenere comportamenti o esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione e della dignità della F.I.R., dei suoi organi, organismi e strutture, nonché degli altri soggetti dell'ordinamento federale.
2. Il tesserato che venga meno a tale divieto è punito con la sanzione della interdizione da un mese a tre anni.
3. In tale ipotesi il soggetto affiliato di appartenenza del tesserato è punito con la sanzione pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.
4. L'autore della dichiarazione non è punibile, e nessuna sanzione è applicata all'affiliato al quale appartiene, se prova la verità del fatto, comunque riferibile all'attività sportiva o federale, nel caso in cui si tratti dell'attribuzione di un fatto determinato.

Art. 22 – Illecito sportivo

1. Il compimento con qualsiasi mezzo di atti diretti ad alterare illecitamente lo svolgimento o il risultato di una gara o ad assicurare un ingiusto vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo. Costituisce in ogni caso illecito sportivo aver compiuto atti diretti a far partecipare alla gara un giocatore non indicato nell'elenco nominativo consegnato all'arbitro.
2. Rispondono di illecito sportivo, oltre al tesserato, anche le società ed i loro dirigenti, i quali compiono o consentono che altri, a loro nome o nel loro interesse compiano, gli atti indicati al primo comma.
3. Il tesserato, che sia venuto a conoscenza del compimento degli atti indicati nel comma 1, ha il dovere di informare la Procura federale.
4. Il tesserato che compie illecito sportivo è punito con la sanzione non inferiore all'interdizione per due anni e sino alla radiazione.
5. In tale ipotesi il soggetto affiliato di appartenenza del tesserato è punito con la sanzione della penalizzazione da quattro a venti punti in classifica.
6. Salvo quanto previsto dall'art. 4 comma 2, nell'ipotesi in cui l'illecito sportivo sia stato commesso da soggetto non tesserato o da tesserato non appartenente al soggetto affiliato comunque avvantaggiato da

tale illecito, l'affiliato stesso è punito, con la sanzione della penalizzazione da quattro a venti punti in classifica.

Art. 23 – Divieto di scommesse

1. È fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano quale oggetto i risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito dell'attività federale o della Federazione internazionale di rugby. Il tesserato che venga meno a tale divieto è punito con la sanzione della interdizione da un mese a sei mesi.
2. In tale ipotesi il soggetto affiliato di appartenenza è punito con la sanzione pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 500,00.

Art. 24 – Violazione delle norme statutarie

1. Costituisce violazione delle norme statutarie:
 - a) La mancata produzione o l'alterazione o la falsificazione, anche parziale, sia ideologica che materiale, dei documenti richiesti dagli organi della giustizia sportiva, nonché dagli organi, organismi e strutture federali o che gli affiliati o i tesserati abbiano l'onere di produrre per disposizioni federali;
 - b) L'inosservanza della clausola compromissoria;
 - c) L'inosservanza della pronuncia arbitrale a norma dell'art. 52 dello Statuto;
 - d) L'inosservanza delle disposizioni in materia di instaurazione e cessazione del vincolo sportivo di cui agli artt. 35 e seguenti del Regolamento Organico (d'ora in avanti R.O.).
2. Il tesserato ed il soggetto affiliato che commettono l'illecito di cui al punto a) del comma 1 sono puniti, salvo le ipotesi specificamente previste dall'art. 28 lettera m) e n), rispettivamente, con la sanzione della interdizione da tre mesi a due anni e con la sanzione pecuniaria da Euro 250,00 a Euro 3.000,00.
3. Il tesserato ed il soggetto affiliato che commettono l'illecito di cui al punto b) del comma 1 sono puniti rispettivamente con la sanzione non inferiore ad un anno di interdizione e fino alla radiazione e con la sanzione pecuniaria da Euro 2.500,00 a Euro. 5.000,00 e fino alla radiazione.
4. Il tesserato ed il soggetto affiliato che commettono l'illecito di cui al punto c) del comma 1 sono puniti rispettivamente con la sanzione dell'interdizione da sei mesi a due anni e con la penalizzazione da 12 a 20 punti di classifica del campionato con cui partecipa con la prima squadra o, nei casi più gravi, con la radiazione.
5. Il tesserato e il soggetto affiliato che commettono l'illecito di cui al punto d) del comma 1 sono puniti rispettivamente con la sanzione della dell'interdizione da tre mesi a un anno e con la sanzione pecuniaria da Euro 200,00 a Euro 2.000,00.

Art. 24 bis - Prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione

1. Il soggetto affiliato ed il rappresentante legale di detto soggetto, qualora l'affiliato non adotti, entro dodici mesi dall'emanazione delle linee guida federali in materia di Safeguarding, di cui alla delibera del Presidente Federale n.1 del 31 agosto 2023, i modelli organizzativi e di controllo e i codici di condotta, pubblicati all'interno del sito federale, e non li aggiorni con cadenza quadriennale, sono puniti, il primo, con la sanzione pecuniaria da € 200,00 a € 2.000,00 e, il secondo, con l'interdizione non inferiore ad un anno.
2. La violazione dei precetti contenuti nei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, adottati dalle Associazioni e Società affiliate costituisce violazione dell'art. 20 del presente Regolamento di Giustizia e come tale è sanzionata.

Art. 25 – Illecito tecnico

1. Costituiscono illecito tecnico le violazioni delle norme federali e delle regole del gioco, commesse durante lo svolgimento della gara o in occasione della stessa, sanzionate a norma degli artt. 26, 27, 28, 29 e 30.
2. Costituisce altresì illecito tecnico la rinuncia alle gare o ad un campionato cui l'affiliato sia iscritto nonché la mancata partecipazione all'attività obbligatoria.

Art. 26 - Sanzioni di gioco adottate dall'arbitro alle quali conseguono sanzioni automatiche

1. Se durante la gara si verificano i fatti o le situazioni previste dall'art. 15 ultimo comma del Regolamento dell'Attività Sportiva (d'ora in avanti R.A.S.), l'arbitro, oltre a sospendere definitivamente la gara, può farla proseguire "pro forma" per motivi cautelativi o di ordine pubblico.
2. L'arbitro, nei casi previsti dalle regole di gioco, adotta nei confronti dei giocatori il provvedimento di:
 - a) ammonizione (cartellino giallo): trattasi di sanzione che comporta l'espulsione temporanea del giocatore per dieci minuti di tempo effettivo, da scontarsi immediatamente dopo la esibizione di apposito cartellino di colorazione gialla. La irrogazione di detta sanzione non comporta, salvo quanto previsto dal successivo art. 27 sanzioni accessorie. La disciplina di detta sanzione è stabilita dal regolamento di gioco.
 - b) espulsione dal terreno di gioco (susseguente al secondo cartellino giallo). La espulsione dal terreno di gioco di un giocatore, al quale sia applicato per la seconda volta nella medesima partita il provvedimento di ammonizione di cui al punto 1), avverrà mediante esibizione del cartellino giallo e, contestualmente, del cartellino rosso. La disciplina di detta sanzione è stabilita dal regolamento di gioco.
 - c) espulsione (cartellino rosso). L'immediata espulsione del giocatore dal terreno di gioco sarà adottata dall'arbitro nei casi previsti dal Regolamento di Gioco. La disciplina di detto provvedimento è stabilita dal regolamento di gioco. La espulsione conseguente alla esibizione di due cartellini gialli nella medesima partita comporta automaticamente la squalifica del giocatore dalle gare ufficiali per un periodo di una settimana immediatamente successiva alla gara in cui si è verificata l'espulsione senza necessità di ulteriore provvedimento da parte del Giudice.
3. La sanzione della squalifica automatica verrà aggravata dalla squalifica di un'ulteriore settimana qualora il giocatore, nell'arco del medesimo campionato, venga nuovamente espulso a seguito della esibizione, in una successiva partita, di due cartellini gialli.
4. Ogni ulteriore espulsione, effettuata come disposto al punto 2), nel corso del medesimo campionato, comporterà l'aggravamento di un'ulteriore settimana di sospensione.
5. Per gli altri tesserati che si trovano all'interno del recinto di gioco, l'arbitro potrà adottare i seguenti provvedimenti:
 - a) ammonizione;
 - b) espulsione.
6. L'adozione di provvedimenti arbitrali, salvo quanto sopra precisato ai punti 1 e 2, non preclude la possibilità di irrogazione di ulteriori sanzioni da parte dei competenti organi di giustizia.

Art. 27 - Illecito tecnico del tesserato partecipante alla gara

1. Il tesserato partecipante ad una gara, il quale abbia tenuto i seguenti comportamenti, è punito con le corrispondenti sanzioni di seguito elencate:
 - a) Qualora in qualità di capitano non presti al direttore di gara la dovuta collaborazione, con la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali sino a sei settimane e con l'interdizione a svolgere le funzioni di capitano per un periodo non inferiore a tre settimane;
 - b) Qualora protesti nei confronti degli ufficiali di gara, con la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali sino a due settimane;
 - c) Qualora proferisca parole offensive o tenga un comportamento irrispettoso nei confronti degli ufficiali di gara, con la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali da due a dodici settimane;
 - d) Qualora minacci un ufficiale di gara o compia nei suoi confronti un tentativo di aggressione, con la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali da tre a ventiquattro mesi;
 - e) Qualora, espulso dall'arbitro, non abbandoni il recinto di gioco o vi rientri, con la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali sino a dieci settimane;
 - f) Qualora aggredisca o comunque compia atti violenti nei confronti degli ufficiali di gara, con la sanzione non inferiore all'interdizione per un minimo di sei mesi e sino alla radiazione;
 - g) Qualora istighi i giocatori alla violenza, con la sanzione non inferiore alla squalifica dalle gare ufficiali per un periodo da un mese a cinque mesi;

- h) Qualora proferisca parole offensive ovvero tenga un comportamento irrispettoso nei confronti del pubblico, dei giocatori o di qualunque altra persona ammessa al recinto di gioco, con la sanzione non inferiore alla squalifica dalle gare ufficiali per tre settimane;
 - i) Qualora compia atti violenti nei confronti dei giocatori a gioco fermo, di persona che assiste alla gara o che comunque è ammessa al recinto di gioco, con la sanzione non inferiore alla squalifica dalle gare ufficiali da un mese a cinque mesi;
 - j) Qualora bestemmi od usi un linguaggio triviale, con la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali sino a quattro settimane;
 - k) Qualora colpisca un avversario con il pugno o con il braccio, compreso il gomito o la spalla, con la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali da due settimane a sei mesi;
 - l) Qualora colpisca un avversario con la testa con la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali da sei settimane a dodici mesi;
 - m) Qualora colpisca con il ginocchio un avversario con la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali da un mese a cinque mesi;
 - n) Qualora pesti o calpesti o scaldi un avversario con la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali da uno a nove mesi;
 - o) Qualora dia un calcio a un avversario con la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali da tre a dodici mesi;
 - p) Qualora sgambetti un avversario, lo colpisca con una manata o con uno spintone, con la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali da una a sei settimane;
 - q) Qualora morda un avversario con la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali da sei mesi a due anni;
 - r) Qualora colpisca agli occhi un avversario con una mano con la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali da tre a diciotto mesi;
 - s) Qualora placci un avversario in modo pericoloso, o lo sollevi in aria e lo faccia cadere sulla schiena, testa o collo (c.d. spear tackle) o lo colpisca mentre sta saltando, con la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali da due settimane a tre mesi;
 - t) Qualora placci o interferisca con violenza con un avversario senza il pallone con la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali da due settimane a sei mesi;
 - u) Qualora carichi pericolosamente un avversario con la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali da due settimane a sei mesi;
 - v) Qualora giochi pericolosamente in una mischia, in una ruck o in una moul con la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali da una a sei settimane;
 - w) Qualora commetta scorrettezze, ostruzione o interferenza nei confronti di un avversario mentre il pallone non è in gioco con la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali da una a otto settimane;
 - x) Qualora commetta, durante la gara, qualsiasi atto contrario allo spirito del gioco, con la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali sino a sei settimane;
 - y) Qualora prenda parte ad una rissa, con la sanzione non inferiore alla squalifica dalle gare ufficiali per due settimane;
 - z) Qualora abbia sommato, in quattro distinte partite nel corso del medesimo campionato, quattro espulsioni temporanee, con la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali per una settimana;
2. Costituiscono circostanze aggravanti e la sanzione è aumentata da un terzo alla metà:
- a) qualora l'azione violenta abbia ad oggetto la testa dell'avversario;
 - b) qualora si sia approfittato della manifesta vulnerabilità della persona offesa.

Art. 28 – Illecito tecnico del tesserato non partecipante agonisticamente alla gara

1. Il tesserato non partecipante agonisticamente ad una gara, il quale, in occasione della gara medesima, abbia tenuto i seguenti comportamenti, è punito con le corrispondenti sanzioni di seguito elencate:
 - a) Qualora, nell'espletamento delle funzioni di giudice di linea, non tenga un comportamento imparziale, con la sanzione dell'interdizione da dieci giorni a quattro mesi e quindici giorni;
 - b) Qualora protesti nei confronti degli ufficiali di gara, con la sanzione dell'interdizione sino ad un mese e quindici giorni;
 - c) Qualora proferisca parole offensive ovvero tenga un comportamento irrispettoso nei confronti degli ufficiali di gara, con la sanzione dell'interdizione da uno a nove mesi;

- d) Qualora minacci un ufficiale di gara o compia nei suoi confronti un tentativo di aggressione, con la sanzione dell'interdizione da un mese ad un anno e sei mesi;
- e) Qualora, espulso dall'arbitro, non abbandoni il terreno di gioco o vi rientri, con la sanzione dell'interdizione sino a quattro mesi e quindici giorni;
- f) Qualora compia atti violenti nei confronti degli ufficiali di gara, con la sanzione dell'interdizione non inferiore ad otto mesi e sino alla radiazione;
- g) Qualora istighi i giocatori alla violenza, con la sanzione della interdizione sino a sei mesi;
- h) Qualora proferisca parole ingiuriose ovvero tenga un comportamento minaccioso o irrispettoso nei confronti del pubblico o dei giocatori o di qualunque altra persona ammessa al recinto di gioco, con la sanzione della interdizione da venti giorni a quattro mesi e quindici giorni;
- i) Qualora compia atti violenti nei confronti di persona che assista alla gara o che comunque sia ammessa al recinto di gioco, con l'interdizione da uno a nove mesi;
- j) Qualora bestemmi o usi un linguaggio triviale, con la sanzione dell'interdizione da dieci giorni a un mese e quindici giorni;
- k) Qualora commetta, nel recinto di gioco, qualsiasi atto contrario allo spirito di gioco, con la sanzione della interdizione da dieci giorni ad un mese e quindici giorni;
- l) Qualora prenda parte ad una rissa, con la sanzione dell'interdizione da venti giorni a nove mesi;
- m) Qualora attesti fatti non rispondenti al vero nell'elenco giocatori ovvero rilasci, ai sensi dell'art. 8 del R.A.S., falsa dichiarazione in ordine al regolare tesseramento di un giocatore o di altro tesserato, con la sanzione dell'interdizione da un mese a cinque mesi.
- n) Qualora non ottemperi a quanto stabilito dall'art. 8 del R.A.S. con la sanzione dalla deplorazione alla interdizione fino a cinque mesi.

Art. 29 – Illecito tecnico del soggetto affiliato

1. Il soggetto affiliato che abbia tenuto i seguenti comportamenti è punito con le sanzioni corrispondenti qui di seguito indicate:
 - a) Qualora, in occasione di una gara, non metta a disposizione del direttore di gara un tesserato, con la sanzione pecuniaria sino a Euro 250,00;
 - b) Qualora non tenga a disposizione dell'arbitro il provvedimento di omologazione del campo, con la sanzione pecuniaria sino a Euro 100,00;
 - c) Qualora modifichi le dimensioni e le caratteristiche del terreno di gioco, rispetto a quelle indicate nel provvedimento di omologazione, con la sanzione pecuniaria sino a Euro 500,00 e la perdita della gara, se le dimensioni reali risultano inferiori a quelle minime prescritte, e con la sanzione pecuniaria sino a Euro 250,00, se le dimensioni verificate rientrano nei minimi previsti e la difformità riguarda le altre caratteristiche;
 - d) Qualora non comunichi la rinuncia alla gara nei termini e con le modalità previste dall'art. 24 del R.A.S. con la sanzione pecuniaria sino a Euro 200,00;
 - e) Qualora rinunci a delle gare o venga dichiarato rinunciatario ai sensi dell'art. 24 del R.A.S. con la sanzione della penalizzazione di quattro punti in classifica, della perdita della gara e con quella pecuniaria da Euro 100 a Euro 2.500,00. Qualora rinunci o venga dichiarata rinunciataria ai sensi dell'art. 24 del R.A.S. ad una delle ultime cinque gare del campionato seniores la sanzione pecuniaria minima è di Euro 500,00. Oltre alle sanzioni sopra indicate la società rinunciataria o dichiarata tale è tenuta al rimborso delle spese in favore dell'altra società nonché delle spese arbitrali ed organizzative.
 - f) Qualora effettui gare ufficiali con uno o più giocatori che, secondo le norme federali, non potevano parteciparvi, con la sanzione della perdita della gara. Qualora l'utilizzazione di tale o tali giocatori sia conseguente ad attività fraudolenta o l'inserimento in lista gara risulti, comunque, funzionale all'utilizzo di un maggior numero di giocatori stranieri in campo, con la penalizzazione di 8 punti, la sanzione della perdita della gara e la sanzione della pena pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 2.500,00. La sanzione è ridotta alla sola pena pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 2500,00 qualora tale giocatore o tali giocatori non vengano schierati sul terreno di gioco.
 - g) Qualora sia stato dichiarato rinunciatario a più di due gare ovvero si ritiri da un campionato o manifestazione federale oltre il trentesimo giorno successivo al termine di scadenza per la relativa

iscrizione con le sanzioni dell'esclusione dal campionato o dalla manifestazione federale e quella pecuniaria secondo il seguente schema:

- i. Serie Eccellenza e Coppa Italia maschile: € 6.000,00;
 - ii. Serie Eccellenza femminile: € 2.000,00;
 - iii. Serie "A" maschile: € 4.000,00;
 - iv. Serie "A" femminile: € 1.000,00;
 - v. Coppa Italia femminile: € 200,00;
 - vi. Serie "B": € 1.500,00;
 - vii. Serie "C": € 1.000,00;
 - viii. Campionato juniores Under 19 maschile: € 500,00;
 - ix. Campionato juniores Under 17 maschile: € 300,00;
 - x. Attività juniores e propaganda Under 15 maschile e Under 13: € 100,00.
- h) Qualora non abbia adempiuto all'obbligo di partecipazione all'attività, secondo le disposizioni del Consiglio Federale, con la penalizzazione di quattro punti in classifica, per ogni campionato o attività di propaganda cui non abbia partecipato, da applicarsi alla prima squadra del successivo anno sportivo;
- i) Qualora, pur avendo conseguito la promozione ad un campionato di serie superiore con la prima squadra, non abbia adempiuto all'obbligo di partecipazione all'attività, secondo le disposizioni del Consiglio Federale, con la sanzione della non ammissione a tale campionato;
- j) Qualora sia responsabile di fatti che abbiano impedito il regolare svolgimento della gara, ovvero la prosecuzione della stessa ai sensi dell'art. 15, 2° e 3° comma del R.A.S. con la penalizzazione di quattro punti in classifica e della perdita della gara.
- k) Qualora non assicuri la presenza di un medico durante tutta la durata dell'incontro, con la sanzione pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 1.500,00, con la penalizzazione di quattro punti in classifica e la perdita della gara;
- l) Qualora non sia indicato nell'elenco di cui all'art. 8 del R.A.S. in violazione a quanto previsto dall'art. 55 n. 10 R.O, il nominativo dell'allenatore ovvero sia indicato un soggetto non munito di idonea abilitazione, con la sanzione pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Art. 30 – Responsabilità oggettiva del soggetto affiliato per illecito tecnico

1. Il soggetto affiliato, i cui tesserati o sostenitori abbiano determinato o concorso a determinare i seguenti accadimenti, è punito con le corrispondenti sanzioni di seguito indicate:
 - a) Qualora sia stato ingiuriato un ufficiale di gara o una persona ammessa al recinto di gioco, con la sanzione pecuniaria sino a Euro 500,00;
 - b) Qualora siano stati lanciati sassi o altri oggetti contro un ufficiale di gara o persona ammessa al recinto di gioco, con la sanzione pecuniaria sino a Euro 1.000,00;
 - c) Qualora un ufficiale di gara o un tesserato ammesso al recinto di gioco sia stato aggredito da parte di persona non iscritta nell'elenco dei giocatori, con le sanzioni pecuniaria sino a Euro 2.500,00 e della squalifica dal campo di gioco sino a otto giornate di gara;
 - d) Qualora il terreno di gioco sia stato invaso prima o durante la gara, con le sanzioni pecuniaria sino a Euro 2.500,00 e della squalifica del campo di gioco sino ad otto giornate di gara per il solo campionato/categoria relativo alla gara nella quale sia stato commesso l'illecito;
 - e) Qualora siano entrate nel terreno di gioco persone non autorizzate dall'arbitro, con la sanzione pecuniaria sino a Euro 500,00;
 - f) Qualora un tesserato espulso si sia rifiutato di abbandonare il recinto di gioco o vi sia rientrato, determinando in tal modo la sospensione della gara, con le sanzioni pecuniaria sino a Euro 1.500,00 e della perdita della gara;
 - g) Qualora sia venuto meno il numero minimo dei giocatori previsti dalle regole di gioco, anche quale conseguenza di espulsione, con la sanzione della perdita della gara.
2. Nei casi di cui alle lettere a, b, c, d, e, costituisce circostanza aggravante l'aver omesso di comunicare preventivamente alla P.S., nei casi stabiliti dall'art. 83, c.1, lett. b) del Regolamento Organico, l'effettuazione della gara ovvero di sollecitare l'intervento della Forza Pubblica ove ne ricorra l'opportunità.

Art. 31 – Illecito arbitrale

1. L'arbitro che abbia tenuto i seguenti comportamenti è soggetto alle corrispondenti sanzioni di seguito indicate:
 - a) Qualora rifiuti ingiustificatamente di dirigere la gara o assolvere le altre funzioni per le quali sia stato designato, con la sanzione dell'interdizione da venti giorni a tre mesi;
 - b) Qualora non giustifichi tempestivamente l'impossibilità di adempiere alle funzioni affidategli, con la sanzione dell'interdizione sino a quindici giorni;
 - c) Qualora rifiuti di prestare agli arbitri che espletano le loro funzioni la collaborazione dagli stessi richiesta, con la sanzione della deplorazione o dell'interdizione sino ad un mese e quindici giorni;
 - d) Qualora rifiuti ingiustificatamente di sostituire l'arbitro designato nei casi previsti dall'art. 66 comma 2 lett. g) del Regolamento Organico con la sanzione dell'interdizione da venti giorni a quattro mesi e quindici giorni;
 - e) Qualora non spedisca tempestivamente e con le modalità previste dal R.O. all'ufficio del Giudice Sportivo competente il referto, gli elenchi dei giocatori e l'eventuale reclamo, con la sanzione sino all'interdizione per un mese e quindici giorni;
 - f) Qualora non riferisca, con il referto, tutti i fatti verificatisi prima, durante e dopo la gara, dei quali abbia avuto conoscenza e che siano rilevanti per l'omologazione della stessa e per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di competenza degli organi di giustizia, con la sanzione dell'interdizione da venti giorni a sei mesi;
 - g) Qualora rifiuti immotivatamente di prestare la dovuta collaborazione agli organi di giustizia, con la sanzione dell'interdizione da venti giorni a sei mesi;
 - h) Qualora non osservi le prescrizioni di cui all'art. 13, 1° e 2° comma del R.A.S. con la sanzione dalla deplorazione all'interdizione sino ad un mese e quindici giorni;
 - i) Qualora diriga una gara cui partecipino squadre straniere senza la prescritta autorizzazione, con la sanzione dell'interdizione da dieci giorni a quattro mesi e quindici giorni.

Art. 32 – Illecito funzionale

1. Costituisce illecito funzionale l'ingiustificato rifiuto della convocazione per raduni o incontri internazionali o di selezione o l'allontanamento dal raduno.
2. Il tesserato che commette tale illecito è punito con la sanzione dell'interdizione sino a quattro mesi e quindici giorni.
3. In tale ipotesi il soggetto affiliato di appartenenza è punito con la sanzione pecuniaria fino a Euro 1.500,00.
4. Costituiscono inoltre illecito funzionale i seguenti comportamenti dei soggetti affiliati, puniti con le corrispondenti sanzioni di seguito indicate:
 - a) qualora svolga attività internazionale senza la prevista autorizzazione con la sanzione pecuniaria sino a Euro 200,00;
 - b) Qualora, al di fuori dei casi espressamente previsti, non osservi le disposizioni emanate dai competenti Organi ed Organismi federale, con la sanzione pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.

PARTE II - DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI

Capo I: Gli organi;

Capo II: Accesso alla giustizia;

Capo III: Norme generali sul procedimento;

Capo IV: Giudici sportivi;

Capo V: Giudici federali;

Capo VI: Procuratore federale;

Capo VII: Le impugnazioni; la revisione; la riabilitazione;

Capo VIII: L'esecuzione.

CAPO I: GLI ORGANI

Art. 33 – Gli organi di Giustizia

1. Sono organi di Giustizia:
 - a) Il Giudice Sportivo Nazionale;
 - b) Il Giudici Sportivi Territoriali;
 - c) La Corte Sportiva di Appello;
 - d) Il Tribunale Federale;
 - e) La Corte Federale di Appello;
2. Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del CONI, il Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI costituisce organo di giustizia di ultimo grado.
3. Gli organi di giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. Ciascun componente degli organi di giustizia presso la Federazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta altresì l'assenza dell'incompatibilità di cui al successivo comma 5. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.
4. La Procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia di cui al comma 1 per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Ciascun componente della Procura federale rende la dichiarazione di cui al comma 3.
5. La carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del Procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del Procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la medesima Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.
6. Gli incarichi presso gli organi di giustizia e la Procura federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, dei Principi Fondamentali.
7. La Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI coopera con le Procure federali al raggiungimento della finalità di cui al comma 4.

Art. 34 – Attribuzioni

1. È attribuita agli organi di giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto:
 - a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
 - b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.
2. Gli organi di giustizia decidono altresì le controversie loro devolute dallo Statuto e dai regolamenti federali.
3. Lo Statuto e i regolamenti federali possono prevedere il deferimento delle controversie su rapporti meramente patrimoniali a commissioni e collegi arbitrali.

Art. 35 - Commissione Federale di Garanzia

1. La Commissione Federale di Garanzia tutela l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale. Essa si compone di cinque soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti - ferma l'assenza di conflitti d'interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio Federale - tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i

professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La carica di componente della Commissione Federale di Garanzia è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Commissione Federale di Garanzia presso più di un'altra Federazione.

2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

- a) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati quali componenti del Tribunale federale, della Corte Federale di Appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;
- b) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati procuratore, procuratore aggiunto e sostituto procuratore federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;
- c) adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attesti l'assenza delle incompatibilità di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 33, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
- d) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

Art. 36 Relazione statistica

1. Gli organi di giustizia sportiva inviano, entro il 31 dicembre di ogni anno, al Consiglio Federale una relazione sull'attività svolta, nel corso dell'anno sportivo conclusosi l'antecedente 30 giugno, corredata di dati statistici

CAPO II: ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

Art. 37 – Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia

1. Spetta ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti legittimati dalla Federazione il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.
2. L'azione può essere esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Art. 38 – Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia

1. A parziale copertura dei costi di gestione e nel rispetto delle norme contenute nel Codice della Giustizia Sportiva, è previsto il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia. La misura, le modalità e i termini di versamento, le condizioni di ripetibilità del contributo e di eventuali depositi cauzionali previsti, sono determinati annualmente con delibera del Consiglio Federale in misura tale da non rendere eccessivamente oneroso l'accesso ai servizi di giustizia.

Art. 39 – Ufficio del gratuito patrocinio

1. Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale a quanti non possono sostenere i costi di assistenza legale, la Federazione si avvale dell'apposito Ufficio istituito presso il CONI.

CAPO III: NORME GENERALI SUL PROCEDIMENTO

Art. 40 – Poteri degli organi di giustizia

1. Gli organi di giustizia esercitano tutti i poteri nel rispetto dei Principi del Codice della Giustizia Sportiva del CONI. Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio.
2. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.
3. Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.
4. Gli organi di giustizia sportiva possono richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione.
5. Gli organi di giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile.
6. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

Art. 41 – Prova televisiva

1. Gli organi di giustizia hanno facoltà di utilizzare, in ogni stato e grado del giudizio e nel rispetto delle disposizioni procedurali, riprese televisive o filmate preferibilmente effettuate dal Television Match Official (TMO) qualora presente, le quali offrano piena garanzia tecnica e documentale, nelle seguenti ipotesi:
 - a) Qualora tale documentazione sia idonea a dimostrare che gli atti redatti dall'arbitro o dal Commissario di campo indichino quale ammonito o espulso persona diversa da quella che abbia commesso il fatto determinante l'ammonizione o l'espulsione;
 - b) Qualora tale documentazione concerna fatti violenti volontariamente commessi a gioco fermo o estranei all'azione di gioco, non rilevati dagli ufficiali di gara o comunque che abbiano causato lesioni gravi o gravissime;
 - c) Qualora tale documentazione concerna fatti violenti commessi, in occasione della gara, da soggetti non partecipanti agonisticamente alla gara.
 - d) I fatti di cui alle lettere b) e c) debbono essere contestati specificamente con il procedimento di cui agli artt. 56 e ss.
 - e) Il fatto che non risulta dal referto arbitrale si intende come fatto non rilevato dall'ufficiale di gara.

Art. 42 – Condanna alle spese per lite temeraria

1. Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma fino a dieci volte il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500,00 euro.
2. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al procuratore federale.

Art. 43 – Comunicazioni

1. Tutti gli atti del procedimento e dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata. All'atto dell'affiliazione o del rinnovo della stessa, l'istante comunica l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse.

2. Gli atti dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della Società, Associazione o Ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, la Società, Associazione o Ente è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.
3. È onere delle parti indicare, nel primo atto, anche anteriore al deferimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito.
4. Le decisioni degli organi di giustizia sono pubblicate e conservate per un tempo adeguato nel sito internet istituzionale della Federazione in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla home page. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione della decisione o delle motivazioni se non contestuali alla decisione, pubblicazione che è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista. Le decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI sono sempre pubblicate nel sito internet del CONI.

Art. 44 – Lingua degli atti

1. Gli atti del procedimento disciplinare sono compiuti in lingua italiana.
2. Qualora, nel corso di tale procedimento, debba essere interrogato o esaminato un cittadino italiano appartenente ad una minoranza linguistica riconosciuta, a richiesta di questi l'interrogatorio o l'esame deve essere compiuto, mediante l'ausilio di interprete, nella madrelingua ed il relativo verbale deve essere redatto, mediante l'ausilio di idoneo traduttore, anche in tale lingua.
3. Qualora, nell'ambito del procedimento disciplinare, debba essere interrogato o esaminato un cittadino straniero, il quale non conosca la lingua italiana, l'organo procedente deve avvalersi di idoneo interprete. Il relativo verbale deve dare atto del ricorso a tale ausilio.

Art. 45 – Modalità di documentazione

1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale.
2. Il verbale, salvo quanto previsto dal comma 3, è redatto in forma riassuntiva da colui che svolge le funzioni di Segretario dell'organo di giustizia.
3. Il verbale è redatto in forma integrale quando deve documentare un interrogatorio o un esame. Può essere comunque redatto in forma riassuntiva quando si proceda alla riproduzione fonografica dell'interrogatorio o dell'esame. Di tale riproduzione deve essere dato atto nel verbale medesimo, al quale la riproduzione deve essere allegata.
4. Il verbale contiene la menzione del luogo, dell'anno, del mese, del giorno e, quando necessario, dell'ora in cui l'atto è iniziato e si è concluso, nonché le generalità delle persone intervenute e la descrizione di quanto avvenuto in presenza dell'organo di giustizia.
5. Il verbale è sottoscritto dall'organo di giustizia, in persona del Presidente qualora collegiale, e dal redattore.

Art. 46 – Copie degli atti

1. Dopo l'esercizio dell'azione disciplinare o la richiesta di archiviazione e comunque, dopo la definizione del procedimento chiunque abbia interesse può ottenere il rilascio, a proprie spese, di copia degli atti.
2. Sulla richiesta provvede l'organo di giustizia, in persona del Presidente qualora collegiale, avanti il quale pende il procedimento o che ha emesso la decisione ovvero l'organo che ha emesso il provvedimento di archiviazione.

Art. 47 – Correzioni di errori materiali

1. La correzione dei provvedimenti inficiati da errori ed omissioni, che non determinano nullità e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto, è disposta, anche di ufficio e senza formalità, dall'organo di giustizia che ha emesso il provvedimento.
2. Qualora avverso il provvedimento sia stata proposta impugnazione, la correzione è disposta dall'organo competente a conoscere l'impugnazione.

Art. 48 – Segreteria degli organi di giustizia presso la Federazione

1. Gli organi di giustizia sono coadiuvati da un segretario nominato dalla Federazione.
2. Il segretario documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dai regolamenti federali, le attività proprie e quelle degli organi di giustizia e delle parti. Egli assiste gli organi di giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale.
3. Il segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal giudice, nonché alle altre incombenze che il Regolamento di giustizia gli attribuisce.

Art. 49 – La riconsuazione e l'astensione

3. Il componente l'organo giudicante ha l'obbligo di astenersi quando:
 - a) ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dall'esercizio delle sue funzioni;
 - b) sussista rapporto di manifesta amicizia o inimicizia con una delle parti;
 - c) abbia pronunciato decisioni in altro grado del procedimento o svolto funzioni inquirenti o requirenti relativamente al medesimo procedimento;
 - d) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;
 - e) se ha interesse nel procedimento.
 - f) se esistono altre gravi ragioni di convenienza.
2. Il componente l'organo giudicante può essere riconsuato dalle parti negli stessi casi in cui ha l'obbligo di astenersi, nonché se nell'esercizio delle sue funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza egli ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto dell'inculpazione.
3. Sulla dichiarazione di astensione o riconsuazione decide:
 - a) Il Presidente della Corte Federale di Appello quando si astiene o viene riconsuato un componente del Tribunale Federale.
 - b) La Corte Sportiva di Appello quando si astiene o viene riconsuato un Giudice sportivo;
 - c) La Commissione Federale di Garanzia quando si astiene o viene riconsuato un componente della Corte Sportiva di Appello o della Corte Federale di Appello.
4. I giudici chiamati a decidere sulla riconsuazione non possono essere riconsuati.
5. Il ricorso per la riconsuazione, contenente i motivi specifici ed i mezzi di prova, deve essere proposto entro 5 giorni da quando l'interessato o il Procuratore viene a conoscenza dell'organo giudicante. Qualora la causa di riconsuazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza del termine predetto, il ricorso può essere inoltrato fino al giorno prima di quello fissato per la decisione.
6. Le dichiarazioni di astensione e di riconsuazione sospendono il procedimento.
7. La decisione deve essere pronunciata entro sette giorni dalla dichiarazione di astensione o dalla presentazione della dichiarazione di riconsuazione, sentito, nel secondo caso, il Giudice riconsuato.
8. In caso di accoglimento deve essere indicato il sostituto dell'astenuato o del riconsuato.

Art. 50 – Sede degli Organi di Giustizia

1. Gli Organi di giustizia, con l'esclusione del Giudice Sportivo Territoriale, hanno sede in Roma presso la F.I.R.

CAPO IV: GIUDICI SPORTIVI

SEZIONE I: NOMINA E COMPETENZA

Art. 51 – Istituzione

1. Presso la Federazione sono istituiti i Giudici Sportivi.
2. I Giudici sportivi si distinguono in Giudice Sportivo Nazionale, Giudici Sportivi Territoriali e Corte Sportiva di Appello.

Art. 52 – Competenza dei Giudici sportivi

1. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
 - a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
 - b) la regolarità dei campi o degli impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara;
 - c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
 - d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati tenuti in occasione o nel corso della gara;
 - e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
2. Il Giudice Sportivo Territoriale e quello Nazionale, ciascuno con riferimento alle gare di propria competenza, esaminati il referto arbitrale e la documentazione allegata tra cui le risultanze del Commissario per le citazioni presente esclusivamente alle gare stabilite dal Consiglio Federale, l'eventuale rapporto del Commissario di campo ed i reclami qualora proposti, eventuali segnalazioni dei Comitati Regionali o della Commissione Organizzatrice Gare nei casi previsti dall'art. 24, comma 2, omologano la gara.
3. La Corte sportiva di appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici.

Art. 53 – Articolazione funzionale e territoriale del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali

1. Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per tutti i campionati e le competizioni.
2. I Giudici Sportivi Territoriali sono competenti esclusivamente per i campionati e le competizioni di ambito territoriale, come indicato dall'art. 45, comma 10, dello Statuto federale.

Art. 54 – Nomina del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali

1. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti ritenuti idonei dalla Commissione di Garanzia e in possesso dei requisiti previsti dalla Federazione.
2. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
3. È facoltà del Consiglio Federale determinare il numero dei giudici sportivi. In caso di nomina di più soggetti con la qualifica di Giudice Sportivo Nazionale, con il medesimo atto il Consiglio Federale determina i criteri di assegnazione delle questioni e delle controversie.
4. Il Giudice Sportivo Nazionale ha sede presso la Federazione ovvero presso le sue articolazioni e strutture.
5. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali giudicano in composizione monocratica. Avverso le loro decisioni è ammesso reclamo alla Corte Sportiva di Appello.

Art. 55 – Nomina nella Corte Sportiva di Appello e composizione della stessa

1. I componenti della Corte Sportiva di Appello sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti ritenuti idonei dalla Commissione di Garanzia e in possesso dei requisiti previsti della Federazione.
2. I componenti della Corte Sportiva di Appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. Il Consiglio Federale ne individua il numero, comunque non inferiore a sei, indicando, altresì, colui che svolge le funzioni di presidente.
3. È facoltà del Consiglio Federale di articolare la Corte Sportiva di Appello in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti.
4. La Corte Sportiva di Appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.
5. La Corte Sportiva di Appello ha sede presso la Federazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.

6. Avverso le decisioni della Corte Sportiva di Appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI di cui all'art. 12 bis dello Statuto del CONI.

SEZIONE II: PROCEDIMENTI

Art. 56 – Avvio del procedimento innanzi al Giudice Sportivo Nazionale e ai Giudici Sportivi Territoriali

1. I procedimenti innanzi al Giudice Sportivo sono instaurati:
 - a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore federale;
 - b) su istanza del soggetto interessato che sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Art. 57 – Istanza degli interessati

1. L'istanza e la segnalazione devono essere proposte al Giudice Sportivo entro il termine di tre giorni dal compimento dell'evento; esse contengono l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.
2. L'istanza e la segnalazione possono essere formulate con riserva dei motivi. Entro sette giorni dalla formulazione, la riserva dei motivi deve essere sciolta a pena di inammissibilità, mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice Sportivo non è tenuto a pronunciare.

Art. 58 – Fissazione della data di decisione

1. Il Giudice Sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è adottata entro il termine di sette giorni.
2. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice, a cura della segreteria. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

Art. 59 – Disciplina del contraddittorio con gli interessati

1. I soggetti ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione possono, entro due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti.

Art. 60 – Pronuncia del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali

1. Il Giudice Sportivo pronuncia senza udienza.
2. Il Giudice Sportivo, anche mediante audizioni, assume le informazioni che ritiene utile ai fini della pronuncia. Se rinvia a data successiva la pronuncia ne dà comunicazione agli interessati.
3. La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.
4. I provvedimenti disciplinari assunti dal Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali, nelle sole fasi finali a eliminazione diretta, sono pubblicati entro le ore 18:00 del terzo giorno non festivo, successivo alla disputa della gara.

Art. 61 – Giudizio innanzi alla Corte Sportiva di Appello

1. Le pronunce del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali possono essere impugnate con reclamo alla Corte Sportiva di Appello.
2. Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura federale; esso è depositato presso la Corte Sportiva di Appello entro il termine perentorio di sette giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del giudice della stessa Corte di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.
3. Il reclamo deve essere corredato dalla prova di averne inviato copia, con PEC o con lettera raccomandata A/R alla Procura federale e, in caso di reclamo a provvedimento omologatorio, a pena di inammissibilità, anche all'altro affiliato partecipante alla gara.

4. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma. In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.
5. Il Presidente della Corte Sportiva di Appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati e al Procuratore federale.
6. Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte Sportiva di Appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.
7. La Corte Sportiva di Appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti.
8. Innanzi alla Corte Sportiva di Appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.
9. La Corte Sportiva di Appello può riformare in tutto o in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito. In caso di annullamento della gara, ne dispone la ripetizione dando di ciò comunicazione alla Commissione Organizzatrice Gare o all'organo federale competente.
10. La decisione della Corte Sportiva di Appello è adottata entro sette giorni. Senza indugio è comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 61 bis – Reclamo d'urgenza innanzi alla Corte Sportiva di Appello

3. Nei soli casi delle fasi finali a eliminazione diretta, avverso pronunce del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali, è ammesso reclamo in via d'urgenza alla Corte Sportiva d'Appello.
4. Il reclamo deve pervenire, a pena di inammissibilità, entro le ore 14 del giorno successivo a quello in cui è stato pubblicato il provvedimento che si intende impugnare.
5. La Corte Sportiva di Appello assume la decisione entro le ore 24 del giorno successivo alla proposizione del ricorso; la mancata partecipazione alla discussione del reclamo non impedisce la decisione dello stesso.
6. La decisione della Corte Sportiva di Appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

CAPO V: GIUDICI FEDERALI

SEZIONE I: NOMINA E COMPETENZA

Art. 62 – Istituzione

1. Presso la Federazione sono istituiti i Giudici federali.
2. I Giudici federali si distinguono in Tribunale Federale e Corte Federale di Appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.

Art. 63 – Competenza dei Giudici Federali

1. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti un procedimento dinanzi ai Giudici Sportivi Nazionali o Territoriali.
2. La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di riconsiderazione dei componenti del medesimo Tribunale.

Art. 64 – Nomina negli organi di giustizia federale e composizione degli stessi

1. I componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.

2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) notai;
 - e) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
3. I componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. Il Consiglio Federale ne individua il numero indicando, altresì, colui che svolge le funzioni di presidente. È in facoltà del Consiglio federale di articolare il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti.
4. Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello giudicano in composizione collegiale, con un numero di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

SEZIONE II: PROCEDIMENTI

Art. 65 – Avvio del procedimento

1. I procedimenti dinanzi al Tribunale Federale sono instaurati:
 - a) con atto di deferimento del Procuratore federale;
 - b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. Le parti non possono stare in giudizio se non con l'assistenza di un difensore.

Art. 66 - Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento

1. Anteriormente allo svolgimento della prima udienza dinanzi al Tribunale Federale, gli incolpati possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.
2. Una volta concluso, l'accordo è sottoposto al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. La decisione comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento.
3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva. Non trova altresì applicazione per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona nonché per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

Art. 67 – Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento

1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, ad eventuali controinteressati, se identificabili, alla Procura federale la data dell'udienza. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia e l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
2. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

Art. 68 – Ricorso della parte interessata

1. Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale Federale.
2. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale Federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorso tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale Federale, se non per atto di deferimento del Procuratore federale.
3. Il ricorso contiene:
 - a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
 - b) l'esposizione dei fatti;
 - c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
 - d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
 - e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
 - f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.

Art. 69 – Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai Principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.
2. Le deliberazioni del Consiglio Federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio Federale, o del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
4. Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.
5. L'esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del CONI, può essere sospesa anche dalla Giunta Nazionale del CONI.
 - a) Restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta Nazionale del CONI previsti dalla normativa vigente.
 - b) Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 68, comma 2 e 3. La eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.

Art. 70 – Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso

1. Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.
2. Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale Federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati, nonché gli altri eventualmente indicati possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
3. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
4. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

Art. 71 – Misure cautelari

1. Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In caso di presentazione con atto successivo la segreteria ne dà comunicazione agli interessati unitamente al provvedimento del Presidente del Tribunale che fissa il termine entro il quale i medesimi possono presentare memorie e documenti.
2. Il Procuratore federale, in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, qualora sussista il concreto e attuale pericolo che l'incolpando commetta illeciti della stessa specie di quello per cui si procede, può, per fatti di particolare gravità, domandare, con richiesta specificamente motivata, al Tribunale l'applicazione della misura cautelare della sua sospensione da ogni attività sportiva o federale ovvero del divieto di esercitare determinate attività nei medesimi ambiti. Quando disposta prima del deferimento, la misura non può comunque eccedere il termine per il compimento delle indagini preliminari, prorogabile una sola volta fino al limite di durata del giudizio disciplinare a norma dell'art. 76, comma 1, i cui termini in tal caso sono ridotti di un terzo. L'istanza di proroga può essere presentata soltanto con l'atto di deferimento. In mancanza di deferimento anteriore al termine di durata della misura cautelare, questa perde efficacia automaticamente alla scadenza anche quando la Procura generale dello sport abbia autorizzato la proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari.
3. Il Tribunale provvede immediatamente sulla domanda cautelare o sull'istanza di proroga del Procuratore federale, in ogni caso con ordinanza motivata. L'ordinanza che applica la misura cautelare anteriormente al giudizio dispone l'audizione della persona della cui sospensione o interdizione trattasi, la quale ha diritto a farsi assistere da un difensore, non oltre tre giorni, al termine della quale decide se confermare o revocare l'ordinanza. Contro l'ordinanza di conferma della misura cautelare è ammesso il reclamo alla Corte di appello federale entro sette giorni. Al reclamo si applica l'art. 75 in quanto compatibile. L'ordinanza cautelare rimane revocabile in ogni momento, anche d'ufficio. Essa è comunque revocata se il Tribunale ritiene che, all'esito del giudizio, la sanzione irrogabile non sarà superiore al termine di sospensione subita dall'incolpato o comunque più grave dell'interdizione già sofferta per il medesimo fatto.
4. Quando la misura è in atto, con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio o con la dichiarazione della relativa estinzione, la stessa perde sempre efficacia.

Art. 72 – Intervento del terzo

1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale Federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la udienza.
3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

Art. 73 – Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale Federale

1. L'udienza innanzi al Tribunale Federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.
2. Nei procedimenti in materia di illecito sportivo nonché in altre materie di particolare interesse pubblico, i rappresentanti dei mezzi di informazione e altre categorie specificamente determinate possono essere ammessi a seguire l'udienza in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.
3. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal presidente del collegio. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
4. Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore federale.

5. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale. Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, il reclamo alla Corte Federale di Appello rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione che avvenga entro il predetto termine.
6. La decisione del Tribunale Federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 74 – Assunzione delle prove

1. Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.
2. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.
3. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.
4. Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale Federale ed alle Parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

Art. 75 – Giudizio innanzi alla Corte Federale di Appello

1. Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale Federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata innanzi alla Corte Federale di Appello.
2. Il reclamo è depositato presso la Corte Federale di Appello non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti del reclamante, della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.
3. Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale Federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia, il presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, su istanza di parte, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.
5. La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente.
6. Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o non altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita la rimessione al primo giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 73 e 74.
7. Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 4, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.

8. Se il reclamo è dichiarato inammissibile ovvero è rigettato l'eventuale cauzione per le spese diviene irripetibile. Nel caso il reclamo sia dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, il collegio può condannare il reclamante al pagamento di una pena pecuniaria non superiore al doppio della cauzione per le spese.
9. Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile.
10. La decisione della Corte Federale di Appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 76 – Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi

1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dall'esercizio dell'azione disciplinare, esercizio che decorre dalla data di iscrizione nel "Sistema di Giustizia Sportiva".
2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.
3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI.
4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.
5. Il corso dei termini è sospeso:
 - a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;
 - b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;
 - c) se si procede ad accertamenti di particolare complessità nei casi in cui:
 - i. siano ritenuti indispensabili ai fini della decisione ovvero
 - ii. ne facciano congiuntamente richiesta tutte le parti costituite, e per tutto il tempo necessario;
 - d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;
 - e) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.
6. L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.
7. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore Generale dello Sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI.
8. Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli organi di giustizia entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.

Art. 76 bis – Sospensione feriale dei termini

1. Tutti i termini previsti dal presente Regolamento per i procedimenti davanti agli Organi di giustizia e per l'attività della Procura federale, sono soggetti alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto, salvo ragioni di urgenza e di indifferibilità riferite all'inizio dei campionati.

Art. 77 – Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari

1. Davanti agli Organi di giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.

3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.
4. L'efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.
5. In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verificaione.
6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli organi di giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.
7. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

CAPO VI: PROCURATORE FEDERALE

SEZIONE I: NOMINA E FUNZIONI

Art. 78 - Composizione dell'Ufficio del Procuratore federale

1. Presso la Federazione è costituito l'ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di giustizia.
2. L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore federale ed eventualmente di uno o più Procuratori Aggiunti nonché di uno o più Sostituti Procuratori.
3. Il numero dei Procuratori Federali Aggiunti e dei Sostituti Procuratori è determinato dallo Statuto federale.
4. Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
5. I Procuratori Aggiunti sono nominati dal Consiglio Federale, previo parere del Procuratore federale e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
6. I Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Procuratore federale e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
7. Il Procuratore federale, i Procuratori Aggiunti ed i Sostituti Procuratori durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale, degli Aggiunti e dei Sostituti non può essere rinnovato più di due volte.
8. I Procuratori Aggiunti ed i Sostituti Procuratori coadiuvano il Procuratore federale. I Procuratori Aggiunti, inoltre, sostituiscono il Procuratore federale in caso d'impedimento e possono essere preposti alla cura di specifici settori, secondo le modalità stabilite da ciascuna Federazione nei rispettivi regolamenti di giustizia.

Art. 79 – Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore federale

1. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale e Procuratore federale Aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 64, comma 2, o in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo, e dei Dirigenti generali della Pubblica Amministrazione, anche a riposo.
2. Salvi gli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti dalla Federazione, possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 64, comma 2, nonché in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle Forze

dell'ordine anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

Art. 80 - Attribuzioni del Procuratore federale

1. Le funzioni del Procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.
2. Lo Statuto della Federazione assicura l'indipendenza del Procuratore federale e dei relativi Sostituti e garantisce che il Procuratore federale e i Sostituti in nessun caso assistano alle deliberazioni del Giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni ovvero che possano altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

SEZIONE II: AZIONE DISCIPLINARE

Art. 81 - Azione del Procuratore federale

1. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme, del presente Regolamento nelle forme e nei termini da questo previsti, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione. L'azione non può essere esercitata sulla base di sole denunce anonime.
2. L'archiviazione è disposta dal Procuratore federale se la notizia di illecito sportivo è infondata, ovvero se entro il termine per il compimento delle indagini preliminari gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio, ovvero se l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare, ovvero se ne è rimasto ignoto l'autore. L'archiviazione è disposta secondo le modalità previste dal comma 4 dell'art. 84.
3. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.
4. Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine, se questi non sia stato già audito, per chiedere di essere sentito, ovvero per presentare una memoria. In caso di impedimento a comparire personalmente, l'interessato può presentare una memoria sostitutiva entro i due giorni successivi. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal regolamento di ciascuna Federazione. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
5. Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

Art. 82 - Prescrizione ed estinzione dell'azione

1. Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente Regolamento.
2. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.
3. Fermo quanto previsto al precedente art. 81, comma 5, il diritto di sanzionare si prescrive entro:

- a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
 - b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
 - c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;
 - d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.
4. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.
 5. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

Art. 83 - Astensione

1. Il Procuratore federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.
2. L'autorizzazione all'astensione è data dal Procuratore Generale dello Sport.

Art. 84 - Svolgimento delle indagini

1. Il Procuratore federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.
2. A tal fine iscrive nell'apposito registro le notizie di fatti e atti rilevanti. Il registro deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva, in quanto compatibili.
3. La durata delle indagini non può superare il termine di sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza motivata del Procuratore federale, la Procura Generale dello Sport autorizza la proroga di tale termine per la durata di quaranta giorni, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. In casi eccezionali, può autorizzare una ulteriore proroga per una durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione dell'autorizzazione. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.
4. Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento ai sensi dell'art. 81, comunica entro dieci giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.
5. Il Procuratore federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità nonché ai soggetti che abbiano presentato denuncia.

Art. 85 - Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione

1. I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura. Il Procuratore federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore Generale dello Sport, il quale entro dieci giorni può formulare rilievi.
2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio Federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore Generale dello Sport. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni da parte del Presidente della Federazione, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.

3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, per gli episodi di abuso o molestie sessuali, per episodi di prevaricazione con atti di prepotenza, né per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

SEZIONE III: RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA E CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI

Art. 86 - Rapporti con l'Autorità giudiziaria

1. Il Procuratore federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente.
2. Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.
3. Qualora il Procuratore federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico Ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.
4. La Procura Generale dello Sport può comunque richiedere l'acquisizione di tali atti o documenti per l'esercizio delle specifiche attribuzioni di cui al Codice della Giustizia Sportiva. In caso di accoglimento della richiesta, il Procuratore Generale dello Sport trasmette copia degli atti e dei documenti ricevuti al Procuratore federale.

Art. 87 - Rapporti con la Procura Antidoping del CONI

1. Il Procuratore federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del CONI nonché con l'ufficio del Pubblico Ministero.
2. Il Procuratore federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del CONI, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura Generale dello Sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.

CAPO VII: LA REVISIONE, LA REVOCAZIONE E LA RIABILITAZIONE

Art. 88 - La revisione e la revocazione

1. Contro le decisioni della Corte di Appello Federale per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI ovvero contro le decisioni di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto è ammesso il giudizio di revisione, quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.
2. Le altre decisioni della Corte Federale di Appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI ovvero la decisione di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.
3. Il termine di 15 giorni per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte d'Appello Federale. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI.
4. Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di organi di giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport

del CONI con decisione nel merito.

5. La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI.

Art. 89 – La riabilitazione

1. La domanda di riabilitazione può essere proposta dall'interessato o dal difensore, avvocato od altro tesserato non avente la qualifica di arbitro o dirigente federale, munito di delega scritta, alla Corte Federale di Appello con atto scritto da depositarsi o da inviarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC alla Segreteria degli Organi di giustizia.
2. Nella domanda devono essere indicati gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 19 e deve essere inoltre allegata la documentazione comprovante la sussistenza di quanto indicato.
3. La Corte, disposta senza formalità l'integrazione della documentazione prodotta a cura del richiedente, decide nel termine di sessanta giorni dal deposito o dalla ricezione della domanda.
4. La decisione deve essere depositata entro 15 giorni dalla pronuncia presso la Segreteria della Corte che provvede alla trascrizione nel casellario federale. Provvede inoltre, nel termine di 7 giorni, a darne comunicazione all'istante a mezzo raccomandata A.R. o PEC.
5. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.
6. La decisione di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette, entro sette anni, una infrazione per la quale venga applicata la interdizione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti. Decide sulla revoca la Corte federale di appello, su ricorso del Procuratore federale, sentito l'interessato qualora essa non sia stata disposta dal Giudice che irroga la nuova condanna.

CAPO VIII - L'ESECUZIONE

Art. 90 – Principi generali

1. Le decisioni sono immediatamente esecutive.
2. Il Giudice dell'impugnazione può, su istanza dell'interessato, sospendere l'esecuzione della decisione, quando ricorrano gravi motivi.

Art. 91 – Esecuzione della sanzione della squalifica

1. La sanzione della squalifica si esegue con il divieto alla partecipazione del tesserato al numero delle gare ufficiali, federali o internazionali, immediatamente successive alla irrogazione della sanzione, a cui lo stesso può partecipare con il soggetto affiliato di appartenenza.
2. L'esecuzione, tranne che per la squalifica automatica di cui all'art. 6 c. 1 lett. c), ha inizio dal momento in cui l'interessato ha avuto conoscenza della sanzione, presumendosi, salva la prova contraria, che tale conoscenza sia intervenuta al compimento di ventiquattro ore dalla spedizione del telegramma di notifica.
3. Per ogni anno sportivo gli Organi Federali determinano il periodo di attività agonistica rilevante ai fini dell'esecuzione delle sanzioni di squalifica dalle gare ufficiali.
4. Nell'ipotesi di interruzione, sospensione o termine dell'attività agonistica, l'intera sanzione o l'eventuale residuo, verrà eseguita alla ripresa dell'attività o nel successivo anno sportivo.

Art. 92 – Estinzione mediante oblazione della sanzione della penalizzazione di punti in classifica

1. Nell'ipotesi in cui la penalizzazione di punti in classifica debba essere applicata alla prima squadra per impossibilità di applicarla alla squadra cadetta la sanzione può essere estinta totalmente con un'oblazione pari ad € 250 a punto.
2. L'ufficio del Giudice sportivo provvede alla dichiarazione di estinzione della sanzione in seguito a comunicazione dell'avvenuto pagamento da parte del competente ufficio federale.

Art. 93 – Esecuzione delle sanzioni irrogate da organi di giustizia internazionali

1. Le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia internazionali sono rese esecutive con decreto inoppugnabile del Giudice Sportivo Nazionale e sono equiparate a tutti gli effetti a quelle inflitte dagli organi di giustizia federale.
2. Tale decreto è immediatamente notificato al tesserato e al soggetto affiliato nonché comunicato al Procuratore federale.

PARTE III - PROCEDIMENTI ARBITRALI E SPECIALI

Capo I: Del procedimento Arbitrale

Capo II: Della Normativa Antidoping

CAPO I - DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Art. 94 - Vincolo di giustizia e clausola compromissoria

1. Gli affiliati e i tesserati, per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, comunque connesse all'attività espletata nell'ambito della F.I.R., si impegnano a non adire altre autorità che non siano quelle federali.
2. Per la risoluzione di controversia di natura meramente patrimoniale che dovesse insorgere per qualsivoglia fatto o causa connessa all'attività federale e che non rientri nella competenza normale degli Organi di giustizia, gli affiliati e tutti i tesserati della F.I.R. esplicitamente riconoscono ed accettano la remissione della stessa al giudizio del Collegio Arbitrale, composizione e funzionamento del quale sono regolati dall'art. 52 dello Statuto.

Art. 95 - Requisiti per la nomina e doveri degli arbitri

1. I componenti del Collegio arbitrale devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) non aver riportato sanzioni disciplinari sospensive o espulsive nell'ambito delle Federazioni Sportive Nazionali;
 - b) non essere sottoposti a sospensione cautelare nel medesimo ambito per violazioni disciplinari;
 - c) non ricoprire incarichi elettivi o di componente di qualsiasi Organo di Giustizia della FIR;
 - d) non essere tesserato per la FIR.Allo stesso modo non possono far parte del Collegio arbitrale gli ascendenti, i discendenti e gli affini in linea retta delle parti interessate, coloro che hanno sottoscritto atti dai quali trae origine la controversia e coloro che hanno un interesse nella controversia.
2. La fissazione della sede di riunione del Collegio arbitrale è di competenza del Presidente.
3. Il Collegio Arbitrale compie tutti quegli atti di istruzione che ritiene necessari al fine del decidere, senza vincoli di procedura, ma nel rispetto del principio del contraddittorio.
4. I componenti del Collegio sono tenuti allo scrupoloso adempimento del loro mandato ed ogni violazione alle regole di correttezza da loro commessa è comunicata dal Presidente al Consiglio Federale e comporta la decadenza dall'incarico.
5. All'atto dell'accettazione dell'incarico gli arbitri, a pena di inefficacia della nomina, sottoscrivono una dichiarazione di impegno a osservare le norme del presente Regolamento e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste al comma 1 che precede.

Art. 96 - Sostituzione dei componenti del Collegio arbitrale

1. Nel caso di sostituzione, per impedimento, decadenza o dimissioni di uno o più componenti il Collegio, la sostituzione avverrà con le stesse modalità della nomina entro 30 giorni dalla indisponibilità dell'arbitro e ciò non comporterà il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti.
2. Le dimissioni successive alla deliberazione del lodo non esplicano efficacia sulla decisione.

Art. 97 - Deliberazione del lodo

1. Le parti possono farsi assistere da un avvocato o persona di fiducia munita di delega.
2. Il Collegio dovrà decidere la controversia compiendo tutti gli atti di istruzione necessari e dovrà emettere il lodo entro tre mesi dalla data di nomina del Presidente del Collegio.
3. Il lodo è deliberato a semplice maggioranza e deve contenere i termini per l'adempimento del suo contenuto. Il Lodo, oltre alla indicazione dei termini, deve contenere i seguenti ulteriori elementi:
 - a) l'indicazione delle parti;
 - b) l'esposizione sommaria dei motivi;
 - c) il dispositivo;
 - d) la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è apposta.
4. Il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti; è comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che il terzo membro non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
5. Il lodo deve essere depositato presso la Segreteria degli organi di giustizia F.I.R..
6. Dell'avvenuto deposito dovrà essere data comunicazione alle parti presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto da queste, per la relativa esecuzione.
7. Le decisioni del Collegio Arbitrale non sono impugnabili e sono immediatamente esecutive dal momento del deposito del lodo presso la Segreteria degli organi di giustizia FIR, fatta salva diversa indicazione dei termini contenuta nel lodo stesso.

Art. 98 – Contributo funzionale e spese del lodo arbitrale

1. Il ricorso al Collegio Arbitrale è soggetto al pagamento di un contributo funzionale nella misura fissata annualmente dal Consiglio Federale.
2. L'incarico di Presidente e degli Arbitri si intende conferito a titolo oneroso. Le relative competenze - che unitamente al rimborso spese sono poste a carico del soccombente - sono oggetto di motivata liquidazione nel lodo da parte del Collegio.
3. La liquidazione delle spese e delle competenze deve essere effettuata nel rispetto delle tariffe professionali previste in apposita delibera del Consiglio Federale.
4. La liquidazione delle spese può essere impugnata entro quindici giorni dalla comunicazione del lodo con ricorso al Presidente della Corte federale d'Appello che decide senza formalità.

Art. 99 - Esecuzione dei lodi arbitrali

1. Il Consiglio Federale vigila sulla esecuzione dei lodi arbitrali emessi ai sensi dell'art.52 dello Statuto.
2. Qualora la società o il tesserato tenuto, in forza del lodo, ad un determinato comportamento non adempia nei termini, il Consiglio Federale trasmette gli atti alla Procura federale per l'applicazione, da parte del competente organo di giustizia, delle sanzioni previste.

CAPO II - DELLA NORMATIVA ANTIDOPING

Art. 100 – Violazioni alla normativa sulle sostanze dopanti

1. Il presente Regolamento non si applica ai procedimenti relativi a violazioni delle norme sportive antidoping nonché agli organi competenti per l'applicazione delle relative sanzioni.

Art. 101 - Efficacia

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.